

# Country-by-country Report (c.d. CBCR) nella dichiarazione dei redditi 2017 anno 2016

## ABSTRACT

Nell'ambito della lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva (in particolare al fine di valutare il rischio di arbitraria determinazione dei prezzi di trasferimento e di monitorare l'eventuale delocalizzazione degli utili) attuata congiuntamente da **Unione Europea e OCSE / G20**, si inserisce anche l'obbligo di **cooperazione tra Stati in materia fiscale**.

Tale obbligo, recepito in Italia con la legge 208/2015 (c.d. legge di stabilità) e attuato con il successivo DM 23 febbraio 2017, in aderenza a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 881/2016 del 25 maggio 2016 e al piano di azione BEPS sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (in particolare l'Action 13).

L'**Action 13**, al fine di migliorare e coordinare in modo più efficiente la documentazione richiesta alle imprese multinazionali in tema di *transfer pricing* e procedere all'individuazione di uno standard minimo, richiedendo ai contribuenti di indicare le imposte pagate nei vari Stati, in modo che le singole Amministrazioni dei Paesi coinvolti siano facilitate nell'identificare le aree a rischio elusione e nell'indirizzare opportunamente la propria attività di controllo, prevede:

- un **Masterfile**, il quale dovrà fornire un'*overview* del gruppo multinazionale a livello globale, illustrando le politiche di *transfer pricing* di gruppo;
- un **Local File**, il quale dovrà fornire specifiche informazioni in merito alle transazioni infragruppo con particolare riferimento alla società "locale" cui si riferisce;
- un **Country-by-Country Reporting**, il quale dovrà contenere una serie di informazioni relative all'**allocazione globale del reddito**, alle **imposte pagate** e a determinati **indicatori economici** che consentano all'Amministrazione finanziaria di

valutare eventuali rischi di *transfer pricing*.

## COUNTRY-BY-COUNTRY REPORT

In tema di rendicontazione, viene previsto che, a decorrere dal **periodo d'imposta che ha inizio il 1° gennaio 2016**, le entità italiane (capogruppo in linea generale, o controllate in alcuni casi specifici) che appartengono a Gruppi Multinazionali c.d. "rilevanti" (con **ricavi consolidati superiori a 750 milioni di euro** nell'esercizio precedente a quello di rendicontazione) siano obbligate a:

- **notificare all'Agenzia delle entrate** attraverso la **dichiarazione dei redditi** relativa all'anno considerato – nell'apposito quadro RS (entro il **termine di presentazione della stessa** – che nel 2017 cade il **31 ottobre**):
  - la propria situazione ai fini del Country-by-country Report (controllante, controllata, ...);
  - i dati della controllante e o dell'entità obbligata alla presentazione del Report;
- **inviare i dati di tutto il Gruppo** rilevanti ai fini del Report, **entro i 12 mesi dalla fine dell'esercizio consolidato**, qualora l'entità italiana risulti il soggetto obbligato all'invio, ovvero quando:
  - l'entità italiana è la capogruppo; o
  - l'entità italiana è la controllata ma il Paese di residenza della capogruppo non abbia introdotto obblighi in materia di CBCR; o
  - tra le autorità fiscali di Italia e del Paese di residenza della capogruppo non esiste un accordo di scambio automatico di informazioni a tali fini.

## DATI RICHIESTI

L'entità tenuta alla rendicontazione dovrà fornire, per ciascuna giurisdizione in cui il gruppo opera, le seguenti informazioni:

- ricavi aggregati di tutte le entità del gruppo;
- utili/perdite al lordo delle imposte;
- imposte pagate e maturate;
- capitale dichiarato;
- utili non distribuiti;
- numero dipendenti;
- immobilizzazioni materiali;
- oltre ad una serie di dati qualitativi relativi al gruppo e alle entità appartenenti.

## ASPETTI OPERATIVI

In caso di obbligo di predisposizione e invio del CBCR da parte dell'entità italiana che non sia la capogruppo, si renderà necessario richiedere per tempo tutte le informazioni obbligatorie per consentire di ottemperare a tale obbligo di rendicontazione.

Nelle ipotesi in cui l'entità appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, è tenuta a presentare la rendicontazione e, pur avendo chiesto le necessarie informazioni alla società controllante, non le ottenga, deve comunque compilare l'apposito prospetto in dichiarazione dei redditi, certificando che la società controllante capogruppo non ha reso disponibili le dovute informazioni richieste dal dichiarante obbligato alla presentazione della rendicontazione.

## REGIME SANZIONATORIO

La disciplina sanzionatoria prevede, sia nei casi di omessa presentazione della rendicontazione, che per la presentazione con dati incompleti o non veritieri, una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un **minimo di 10.000 euro** ed un **massimo di 50.000 euro**.

## RECENTI INTERVENTI

La rendicontazione deve essere effettuata tenendo in considerazione le recenti linee guida rilasciate dall'OCSE che affrontano, tra le altre, le seguenti problematiche:

- la definizione dei ricavi;
- il trattamento dei gruppi multinazionali con un breve periodo contabile;
- il trattamento dell'importo dell'imposta sul reddito maturata e dell'imposta sul reddito pagata;
- il significato di uso appropriato delle informazioni contenute nei Country-by-Country Reporting da parte delle amministrazioni fiscali;
- lo stato di implementazione degli accordi di scambio di informazioni tra i diversi paesi.

### GRUPPI MULTINAZIONALI CON CONTROLLANTE CAPOGRUPPO RESIDENTE NEGLI STATI UNITI

Numerosi dubbi erano sorti nel caso in cui l'entità italiana fosse appartenuta ad un Gruppo Multinazionale con controllante residente negli Stati Uniti che, secondo la legislazione nazionale è soggetta all'obbligo CBCR solo con riferimento ai periodi che iniziano dal 30 giugno 2016 (e non dal 1 giugno come prescrive la normativa italiana).

Il disallineamento temporale tra la normativa interna US e quella italiana avrebbe, in particolare, potuto porre in capo alle controllate italiane l'obbligo di predisporre e inviare il CBCR di tutto il Gruppo, con conseguenti eccessivi appesantimenti amministrativi e informativi a proprio carico.

Tutto ciò è stato evitato con la firma dell'Accordo, divenuto operativo il 27 settembre 2017, tra Autorità Competenti di Italia e Stati Uniti sullo scambio automatico di informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (CBCR).

La normativa interna US difatti, pur in assenza di obbligo dal 1 gennaio al 29 giugno 2016, ha previsto la possibilità per le controllanti residenti di predisporre su base volontaria il CBCR (c.d. *voluntary filing*) che sarà successivamente inviato alle singole giurisdizioni nelle quali il gruppo opera e con le quali è stato stipulato un Accordo per lo scambio dei CBCRs.

In tal caso il DM 23 febbraio 2017 ha specificatamente previsto l'esonerazione dagli obblighi comunicativi dell'entità italiana appartenente al gruppo.

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare [info@actaxlaw.com](mailto:info@actaxlaw.com); un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax alert - All rights reserved  
Il presente numero è consultabile sul sito internet ([www.actaxlaw.com](http://www.actaxlaw.com)) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.

### AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO  
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA  
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 895 245 69